

17.02.2006

CORTE d'APPELLO ROMA - (spetta sempre al medico di medicina generale, nel corso del giudizio, provare l'esatto numero di assistiti, di cui si rivendica il pagamento)

§ - Nessuna disposizione degli accordi intervenuti in materia di attività in convenzione con il servizio sanitario nazionale deroga alla disciplina generale dell'art. 2967 c.c. che pone a carico del creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto.

La specifica regolamentazione dei rapporti in convenzione in tema di comunicazioni delle scelte dei pazienti (o delle revoche) non al sanitario ma alla USL e l'onere di queste di inviare periodicamente gli elenchi contenenti il nominativo degli assistiti in carico a ciascun medico nonché le variazioni intervenute non è circostanza che da sé sola prova una pattuizione nei termini di inversione dell'onere della prova (www.dirittosanitario.net)